

imputati in proporzione agli ammortamenti, ai ricavi e alle percentuali di personale diretto agli aggregati. I costi e i ricavi relativi all'attività propriamente commerciale svolta da Rai Cinema e le quote di costo e ricavo di competenza di terze parti sono imputate agli aggregati secondo le stesse regole definite per gli ammortamenti, poiché sono attribuibili a livello di singolo titolo. Pertanto, nell'aggregato A confluiscono esclusivamente le componenti della gestione commerciale riferita al prodotto italiano ed europeo in conformità alla legge n. 122 del 1998.

- per quanto riguarda le altre Società Controllate (Rai Net, Rai Corporation, Rai World), in considerazione della modesta entità dei valori espressi dalle stesse rispetto alle dimensioni complessive della contabilità separata, l'azienda ha proceduto all'imputazione diretta dei valori dei singoli contratti di servizio alle strutture Rai che beneficiano delle prestazioni.

In relazione, infine, al capitale investito, la ripartizione tra gli aggregati evidenzia, la registrazione nell'aggregato A dell'attivo immobilizzato riferito per la gran parte ai diritti audiovisivi (fiction di produzione) e l'allocazione nell'aggregato C dell'attivo materiale, costituito principalmente dai cespiti relativi all'area della produzione e a quella immobiliare. L'attivo circolante riflette, congiuntamente alle dinamiche del ciclo attivo e passivo, la diversa natura dell'attività degli aggregati, e indica una concentrazione dei crediti nell'aggregato B rispetto al saldo negativo dell'aggregato C e, in misura inferiore, di quello A. Alla data del 31 dicembre 2013 il capitale investito - calcolato come media fra i valori al 31 dicembre 2012, al 30 giugno 2013 ed al 31 dicembre 2013 - ammonta complessivamente a 206,5 milioni di euro¹⁶⁶.

-
- Acquisto diritti Free TV italiano ed europeo;
 - Acquisto diritti diversi da Free TV italiani o europei;
 - Acquisto di Full Rights italiani ed europei.

Aggregato B

- Acquisto diritti Free TV non italiano o europeo;
- Acquisto diritti Full Rights non italiani o europei: sono imputate le quote di ammortamento dal 3° al 7° anno (relative al costo di ammortamento del periodo di validità del diritto Free TV).

¹⁶⁶ Nella configurazione utilizzata non si è tenuto conto del TFR, delle partecipazioni finanziarie e della fiscalità.

| CAPITALE INVESTITO NETTO milioni di euro | Aggregato A | Aggregato B | Aggregato C |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Immobilizzazioni | 389,7 | 14,7 | 368,8 |
| Capitale circolante | -297,4 | 30,5 | -299,8 |
| Total | 92,3 | 45,2 | 69,0 |

Le risultanze della contabilità separata tengono conto, in linea con quanto previsto dalle delibere dell'AGCom, di un'equa remunerazione del capitale investito. In particolare, il costo del capitale incluso nell'aggregato A è pari a 11,9 milioni di euro ed è stato ottenuto applicando un tasso di rendimento (WACC-WeightAverageCost of Capital) - calcolato sulla base della teoria del capital asset pricing model del 12,9%. Lo stesso tasso, in quanto riferito ad attività correlate in termini di rischio, è stato applicato per la quota del costo del capitale trasferita dall'aggregato C all'aggregato A attraverso il meccanismo dei transfer charge interni.

Il costo del capitale dell'aggregato B è, invece, pari a 7 milioni di euro e risulta correlato ad un tasso di rendimento del 15,4% che esprime, in sostanza, la maggiore volatilità associata all'attività diversa da quella di servizio pubblico in senso stretto.

| COSTO MEDIO DEL CAPITALE milioni di euro | Aggregato A | Aggregato B | Aggregato C |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Costo del capitale | 11,9 | 7,0 | 30,5 |

Il costo del capitale di pertinenza dell'aggregato C, è stato ripartito fra gli aggregati A e B utilizzando la struttura dei flussi di transfer charge.

11.4 La contabilità separata come strumento per la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico

Il bilancio di esercizio 2013, come pure quelli riferiti agli anni precedenti, non annovera la contabilità separata dell'esercizio di competenza, stante la diversa

tempistica stabilita in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni¹⁶⁷. Nulla viene disposto in ordine alle modalità da seguire per rendere pubblico il documento contabile. La contabilità stessa è trasmessa alla menzionata Autorità ed al Ministero vigilante affinché quest'ultimo possa tenerne conto in sede di determinazione della misura del canone di abbonamento.

La Corte ribadisce, come esplicitato nella precedente relazione, la necessità di includere nel bilancio di esercizio la contabilità separata afferente al medesimo anno. Ciò consentirebbe un'informazione tempestiva, ampia e più completa sull'andamento della gestione della società concessionaria del servizio pubblico, offrendo, fra l'altro, la possibilità di confrontare i dati della richiamata contabilità con quelli del bilancio d'esercizio cui si riferisce.

Si deve osservare, al riguardo, che, in linea generale, il sistema contabile applicato per la rilevazione dei fatti gestionali non soddisfa di per sé l'esigenza della trasparenza, ma ne costituisce il necessario presupposto. La trasparenza sul reperimento e sull'impiego delle risorse finanziarie trova efficace espansione mediante la pubblicità dei conti, che, nel caso di specie, dovrebbe avvenire con l'inserimento della contabilità separata nel bilancio d'esercizio, o tramite l'accesso ai conti stessi, al fine di consentire all'esterno la verifica dei criteri di rilevazione e di aggregazione effettivamente seguiti per la determinazione del loro valore e per una loro valutazione. Va rilevato, comunque, che il Contratto di Servizio riferito al triennio 2010–2012, tuttora vigente, contiene specifica clausola che estende la conoscibilità delle risultanze della contabilità separata nella prospettiva di una concreta ed effettiva trasparenza¹⁶⁸.

In ottemperanza a tale disposizione, a partire dal bilancio 2011, i conti annuali separati, non appena approvati dal Consiglio di amministrazione della Rai e dalla società di revisione vengono pubblicati sul sito web della società.

167 Ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, infatti, la contabilità separata va compilata da parte della RAI entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e la società di revisione deve completare i suoi lavori entro i successivi 60 giorni. La contabilità separata relativa all'esercizio 2013 è stata certificata dalla società di revisione nel dicembre 2014.

168 Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del contratto di servizio, infatti «Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico, dall'Autorità da cui risultati, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di servizio pubblico».

12. I RICAVI

I ricavi della società possono essere distinti in tre diverse tipologie: entrate derivanti da canone radiotelevisivo, dalla pubblicità e da altro. Nel 2013 l'andamento dei suddetti proventi è risultato il seguente:

| Ricavi delle vendite e delle prestazioni (milioni di euro) | 2012 | 2013 | Differenza |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Canoni | 1.747,8 | 1.755,6 | +7,8 |
| Pubblicità | 674,9 | 597,6 | -77,3 |
| Altri ricavi | 202,8 | 208,5 | +5,7 |
| Total | 2.625,5 | 2.561,7 | -63,8 |

Il fatturato 2013, pari a 2.561,7 milioni di euro, si presenta in decremento rispetto a quello totalizzato nel 2012, quando si era attestato in 2.625,5 milioni di euro, per 63,8 milioni di euro. La diminuzione trae origine dal calo dei proventi da pubblicità, solo parzialmente compensato dalla crescita dei restanti ricavi. Per quanto attiene alla entrata da canone, a confronto con l'anno 2012, nel 2013 si è registrata una flessione degli utenti paganti rispetto all'anno precedente, ascrivibile al minor numero di nuovi abbonati, in un contesto caratterizzato dalla significativa crescita della morosità. I proventi pubblicitari anche nell'anno in rassegna hanno confermato la sensibile contrazione, fenomeno ormai ricorrente da molti anni.

In controtendenza rispetto alle entrate precedentemente descritte, si sono presentati gli altri ricavi, ammontati a 208,5 milioni di euro, in aumento rispetto al 2012 per 5,7 milioni di euro. I proventi del Gruppo Rai sono stati pari complessivamente a 2.728,6 milioni di euro e presentano una flessione per 33,8 milioni di euro rispetto al 2012 quando avevano raggiunto l'importo di 2.761,4 milioni di euro.

12.1 Il canone di abbonamento

12.1.1 Il canone quale strumento di finanziamento pubblico

Il canone radiotelevisivo configura un'imposta la cui riscossione è demandata tradizionalmente all'Amministrazione Finanziaria dello Stato e, oggi, alla Agenzia delle Entrate¹⁶⁹. In particolare, si tratta un'imposta di scopo diretta a finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo e, cioè, di una prestazione in denaro, dovuta per un obbligo unilaterale, al di fuori di qualsiasi schema contrattuale¹⁷⁰.

Al riguardo l'articolo 1, primo comma, del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 dispone che "chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto". L'aspetto centrale del pagamento del canone è costituito, quindi, dalla "detenzione" dell'apparecchio, e, cioè, dalla disponibilità del soggetto della cosa. In tale contesto si è ritenuta la legittimità dell'imposizione fondata non sulla possibilità del singolo utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, al cui finanziamento il canone è destinato, ma sulla semplice detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall'utilizzo che ne venga fatto.

Il pagamento del canone di abbonamento per le radioaudizioni, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è dovuto unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilito in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla famiglia stessa.

L'obbligo tributario relativo alla corresponsione del canone, è riferito alla detenzione degli indicati apparecchi per uso privato (ordinario) ovvero in esercizi commerciali o, comunque, al di fuori dell'ambito familiare (speciale); la sua misura è annualmente determinata dal Ministro dello sviluppo economico, in osservanza dei parametri enunciati nel decreto legislativo n. 177 del 2005.

Sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento ordinario, coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e

¹⁶⁹ Vedasi al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n°. 284/2002, n°. 219/89 e n°. 535/88 e della Corte di cassazione n°. 8549/93, n°. 11808/91 e n°. 864/83.

¹⁷⁰ Corte costituzionale n°. 284/2002; Cassazione, sez. I civile, 26 marzo 2012, n. 4776 .

tecnologia diffusi, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi captati¹⁷¹.

Sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale per il servizio radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Il canone speciale si applica a 5 categorie di contribuenti e prevede 5 livelli di prezzo¹⁷².

In materia di riscossione del canone di abbonamento, i rapporti tra la RAI ed il Ministero delle finanze (ora dell'economia e delle finanze), sono stati disciplinati fino al gennaio 2001 da convenzioni stipulate dal competente ufficio del Ministero e successivamente approvate con decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'uso del decreto ministeriale per l'approvazione della convenzione le conferiva natura sostanzialmente regolamentare, con efficacia normativa "erga omnes". La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e della convenzione si inquadrava negli adempimenti necessari per garantire il rispetto del principio della trasparenza dell'azione amministrativa in materia.

A seguito della convenzione con l'Agenzia delle Entrate stipulata il 2 gennaio 2001 e valida sino al 31 agosto 2014, la riscossione del canone avviene con le seguenti modalità:

¹⁷¹ La Corte costituzionale, con le sentenze del 12 maggio 1988, n. 535, e del 17-26 giugno 2002, n. 284, ha riconosciuto al canone la natura sostanziale di imposta.

¹⁷² CATEGORIA A
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento: euro 6.789,40 annui.

CATEGORIA B
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: euro 2.036,83 annui.

CATEGORIA C
alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: euro 1.018,40 annui.

CATEGORIA D
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 407,35 annui.

CATEGORIA E
strutture ricettive di cui alle lettere A), 8), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone: euro 203,70 annui.
L'importo del canone di abbonamento speciale alla radio è unico ed ammonta ad euro 29,94.

- invio da parte di RAI - Direzione Abbonamenti - di un preavviso di pagamento entro la scadenza per il rinnovo (art. 3);
- invio da parte di RAI - Direzione Abbonamenti - di un numero di avvisi da 2 a 4 verso gli abbonati morosi (in realtà, per ottimizzare il recupero, se ne inviano spesso fino a 6) (art. 9);
- iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle di pagamento ad opera dei concessionari della riscossione (ora Equitalia Nord, Centro e Sud), normalmente nel corso dell'anno successivo a quello di scadenza del pagamento (art. 10).

Il canone ordinario viene incassato dall'Agenzia delle Entrate. Successivamente il Ministero delle Economia e delle Finanze corrisponde il finanziamento pubblico attribuendo alla Rai la quota di spettanza (erogata su base previsionale), in 3 rate. La stessa viene calcolata depurando l'incasso dell'importo della tassa di concessione governativa, della quota di contributo alla Accademia di S. Cecilia e dell'IVA. Il descritto sistema di trasferimento dei fondi alla concessionaria, limita la formazione di liquidità. Per sopperire a dette carenze, la policy aziendale prevede l'utilizzo di strumenti finanziari a basso rischio e con controparti di rating elevato. Per contro i fabbisogni finanziari raggiungono importi elevati, non supportati dai trasferimenti, con conseguente copertura da parte di linee di credito.

In base alla convenzione, la RAI è tenuta, tra l'altro, a mettere a disposizione della Agenzia delle Entrate personale e strutture necessari per gli adempimenti di natura amministrativo-contabile e per la trattazione di pratiche relative a contestazioni, recuperi e rimborsi connessi alla gestione degli abbonamenti. A tal fine, l'articolo 28, comma 2, del contratto di servizio, impone alla RAI di assegnare all'*"Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R.-TV) di Torino strutture, mezzi, e personale....., nonché i locali occorrenti.."*.

Gli obblighi della suddetta convenzione, secondo l'attuale organizzazione, sono assolti dalla "Direzione Rai Canone", con sede in Roma¹⁷³.

Il contingente di personale complessivamente addetto allo svolgimento del servizio nel 2013 annoverava 211 unità aziendali oltre 143 incaricati Rai (agenti), a fronte delle complessive 380 unità (di cui 160 agenti) nel 2012 e delle 405 in servizio nel 2011 (di cui 184 agenti).

¹⁷³ Ad essa fanno capo:

1 struttura di staff -"Pianificazione e Coordinamento", ubicata a Torino;
 3 strutture di line ubicate a Torino: Gestione abbonamenti; Normativa e Morosità; Sviluppo abbonamenti;
 19 funzioni regionali ubicate presso ciascuna Sede regionale, oltre a 2 funzioni presso le province autonome di Trento e Bolzano.

L'Agenzia delle entrate, attraverso lo "Sportello Abbonamenti alla Televisione" - S.A.T., oltre a curare la procedura dell'accertamento dell'entrata, vigila anche sull'attività svolta in materia dalla RAI, in esecuzione della convenzione e provvede alla erogazione di quanto di sua competenza.

La riscossione del canone per gli abbonamenti speciali per i pubblici esercizi non è disciplinata dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate, ed è, pertanto, curata direttamente dalla società. A tal fine la Direzione Rai Canone invia gli avvisi di pagamento (solitamente in numero di 4); la riscossione coattiva (prevista in convenzione anche per il canone speciale) avviene anch'essa tramite cartella esattoriale (come per gli abbonamenti ordinari). Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla consistenza numerica degli abbonati.


| Andamento canoni abbonati | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anni di riferimento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Nuovi | 415.001 | 401.958 | 506.486 | 355.376 |
| Rinnovi | 15.580.879 | 15.629.150 | 15.614.136 | 15.636.145 |
| Totale abbonati paganti | 15.995.880 | 16.031.108 | 16.120.622 | 15.991.521 |
| Morosi | 865.244 | 903.856 | 963.091 | 1.091.104 |
| Iscritti a ruolo | 16.861.124 | 16.934.964 | 17.083.713 | 17.082.625 |
| Disdette | 310.368 | 328.118 | 357.737 | 356.464 |

Fonte Rai S.p.A

La Rai, quale gestore di un servizio pubblico, da molti anni pubblica un annuario ove sono riportate informazioni articolate, anche a livello comunale, sugli abbonamenti alla televisione¹⁷⁴.

¹⁷⁴Nel documento pubblicato nel 2014, oltre ai dati assoluti sul numero di abitanti, di famiglie e di abbonati iscritti a ruolo nel 2013, vengono, per i soli abbonamenti ad uso privato, indicate la densità di iscritti a ruolo per 100 famiglie residenti e quella di iscritti a ruolo per 100 famiglie soggette a canone. I dati ISTAT relativi ad abitanti e famiglie si riferiscono all'ultimo aggiornamento disponibile, in genere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento della pubblicazione del volume. Per effetto della rilevazione censuaria svolta nel 2011, che ha comportato una revisione, a volte anche molto consistente, dei dati anagrafici ed una successiva ricostruzione delle serie storiche basate sulle variazioni anagrafiche registrate durante l'intervallo intercensuario, l'ISTAT ha reso disponibili i dati riferiti al 31 dicembre 2010. L'Istituto fornisce, a livello comunale, solo il numero di famiglie residenti al 31 dicembre di ogni anno e stime annuali sul possesso di apparecchi radiotelevisivi, significative a livello regionale, ma non elabora informazioni sulle famiglie con residenza distinta dal domicilio, mentre i dati sulle famiglie coabitanti vengono desunti solo in occasione delle rilevazioni censuarie. Nell'annuario la stima delle famiglie obbligate al pagamento del canone è stata effettuata sottraendo dal numero di famiglie residenti il numero di famiglie che non posseggono un apparecchio radiotelevisivo e il numero di famiglie coabitanti (ottenute attraverso una proiezione dei dati censuari e tenendo conto, soprattutto, dell'evoluzione del fenomeno dei residenti stranieri e della relazione che sussiste tra presenza straniera e coabitazioni).

Il seguente grafico rappresenta il numero dei soggetti iscritti a ruolo per il pagamento del canone radiotelevisivo nel periodo 1993 – 2013, suddiviso per aree geografiche.



Fonte Rai S.p.A.

Gli elementi riportati nell'annuario sovrastimano, per stessa ammissione dei redattori, la consistenza effettiva di famiglie obbligate alla corresponsione del canone, posto che vi sono incluse anche quelle con doppia residenza. Conseguentemente le informazioni sulla densità degli utenti iscritti a ruolo su 100 famiglie sottoposte all'obbligo del pagamento del canone, costituiscono una sottostima dei dati reali. Per le stesse ragioni risulta sovraesposta la percentuale di evasione che è pari al complemento a 100 della densità. Le rilevazioni censuarie comportano una consistente revisione dei dati anagrafici, per alcune realtà territoriali, ed una successiva ricostruzione delle serie storiche basate esclusivamente sulle variazioni registrate durante l'intervallo intercensuario. Detto processo di revisione a seguito del censimento 2011 non è stato completato¹⁷⁵.

¹⁷⁵I dati relativi alle famiglie residenti al 1° gennaio 2013 a livello comunale forniti dall'Istat derivano, nella generalità dei casi, da risultanze anagrafiche e non appaiono, quindi, utilizzabili. L'Azienda precisa che il numero di famiglie residenti registrato al censimento per l'intero territorio nazionale è risultato inferiore di oltre un milione di unità rispetto a quello derivante dalle registrazioni anagrafiche. La misura esatta delle discrepanze, tra dato anagrafico e dato censuario, sarà disponibile solo al completamento dell'opera di revisione. Pertanto, nella predisposizione dell'Annuario si è preferito, quale base di elaborazione, fare riferimento al numero di famiglie in abitazione registrate al censimento. I dati definitivi e completi della rilevazione censuaria 2011, consentiranno un calcolo più accurato delle famiglie sottoposte all'obbligo del

12.1.2 L'entrata proveniente dal canone di abbonamento

Nel prospetto che segue sono indicati, per ogni esercizio in riferimento, il ricavo dai canoni di abbonamento, quello dalla pubblicità, in cui sono compresi anche i ricavi da promozioni e sponsorizzazioni, e quello derivante dalla prestazione di servizi speciali rientranti nelle convenzioni stipulate dalla RAI con pubbliche amministrazioni e da altre prestazioni. Sono esclusi i ricavi dalla vendita di beni.

I dati sono stati desunti dal conto economico e dai prospetti illustrativi contenuti nella Nota Integrativa.


| Ricavi RAI- milioni di euro | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Anni di riferimento | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % |
| Canone (a) | 1.661,4 | 60,6% | 1.689,1 | 61,4% | 1.729,2 | 67,8% | 1.737,1 | 69,8% |
| Pubblicità (b) | 942,4 | 34,4% | 883,9 | 32,1% | 674,9 | 26,5% | 597,6 | 24% |
| Altre (c) | 136,5 | 5,0% | 177,9 | 6,5% | 145,2 | 5,7% | 154,4 | 6,2% |
| Totale | 2.740,3 | 100 | 2.750,9 | 100 | 2.549,3 | 100 | 2.489,1 | 100 |
| Valore della produzione | 2.886,0 | | 2.875,0 | | 2.684,0 | | 2.626,0 | |
| Entrate/val. produz. | 95,0% | | 95,7% | | 95,0% | | 94,8% | |

(a) Comprese le utenze speciali.(b) Comprese quelle per promozioni e sponsorizzazioni.(c) servizi speciali da convenzioni e altre prestazioni.


Dal prospetto sopra riportato si evince che l'incremento dei ricavi derivanti dai canoni di abbonamento nel 2013 rispetto al 2012 è stato pari a circa 7,9 milioni di euro, crescita nettamente inferiore se rapportata a quella conseguita negli anni precedenti (circa 40 milioni di euro nel 2012 e 28 milioni di euro nel 2011). La contenuta espansione dell'entrata in rassegna a confronto con gli anni precedenti è ascrivibile ad un esiguo aumento del numero dei nuovi abbonati (n.1088), in controtendenza rispetto al passato (nel 2012 n. 148.749). Il ricavo, quindi, tenuto conto dell'adeguamento pari al 1,3% assentito con decreto del ministro dello sviluppo economico per l'anno stesso, a parità di utenti paganti nel 2012 si sarebbe incrementato di circa 22 milioni di euro. Il 2013, peraltro, ha registrato anche un consistente ridimensionamento del numero degli utenti paganti fenomeno coniugato

pagamento del canone che, ovviamente, non coincidono con le quelle residenti, in ragione del mancato possesso dell'apparecchio radiotelevisivo, delle doppie residenze e delle coabitazioni.

alla crescita degli utenti morosi. I grafici che seguono consentono di apprezzare l'incidenza dei due eventi nel confronto con gli esiti risultanti nelle due gestioni pregresse.



Le rappresentazioni sottostanti pongono in risalto i diversi volumi che compongono l'aggregato del provento in argomento e le variazioni intervenute nel 2013 per singola tipologia di canone nel confronto con gli omologhi dati degli anni precedenti.



Appare necessario segnalare che per l'anno 2014, contrariamente agli anni precedenti, l'importo del canone è rimasto fissato nella misura di 113,50 euro¹⁷⁶, senza, cioè, alcuna rivalutazione. Detta circostanza, coniugata al sensibile decremento di nuovi abbonati, inciderà negativamente sul provento più significativo della concessionaria, con conseguente necessità di riduzione dei costi al fine di pervenire al necessario riequilibrio di bilancio. Il ricavo in rassegna, come emerge dai dati riportati

¹⁷⁶ Dm 20 dicembre 2012 per l'anno 2013.

nel successivo prospetto, è la fonte più rilevante delle risorse finanziarie della RAI e supera mediamente di circa 40 punti percentuali quello proveniente dalla raccolta pubblicitaria.


| Incidenza % ricavi | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2012 |
| Canoni | 64,3 | 63,3 |
| Pubblicità | 25,0 | 27,0 |
| Altri ricavi | 10,7 | 9,7 |
| Totale | 100,0 | 100,0 |

L'entrata complessiva rappresenta circa il 94,8 % del valore della produzione. Da ciò discende la fondamentale importanza che assumono i proventi provenienti dai canoni di abbonamento per la gestione della società.

Nel prospetto che segue è indicato l'importo annuo del canone di abbonamento a partire dall'esercizio 2010.

| Anni di riferimento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|
| Canone | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 113,50 |

Nell'arco di dieci anni, dal 2003 al 2013 il canone è aumentato di 15,4 euro corrispondente ad un incremento medio annuo dell'1,5%. Al riguardo si deve segnalare che la misura del tributo è la più contenuta in Europa, come si può apprezzare dal grafico sotto riportato.



12.1.3 L'evasione dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento

Permane anche per il 2013, nonostante la crescita dell'entrata, il problema della evasione dal pagamento del canone radiotelevisivo. Per poter contrastare efficacemente il fenomeno, come già esposto nelle precedenti relazioni, sarebbe necessario procedere all'acquisizione dei nominativi dei potenziali possessori di apparecchi televisivi¹⁷⁷.

In passato, i dati personali potevano essere ricavati dagli elenchi telefonici. In seguito alle prescrizioni adottate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali, solo un'esigua quantità è utilizzabile a tale fine¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Ad avviso della azienda, tali nominativi possono essere ricavati consultando gli archivi anagrafici in possesso dei Comuni, alcuni dei quali, come evidenzia la stessa società, oppongono un netto rifiuto, adducendo argomentazioni fondate sul rispetto dei vincoli posti dalla legislazione in materia anagrafica e sulla disciplina della privacy. Per contrastare tali obiezioni, la Rai si è munita di pareri favorevoli da parte del Ministero dell'interno e del Garante per la protezione dei dati personali. Ha, inoltre, svolto attività finalizzate ad illustrare ai responsabili degli Uffici anagrafici, anche mediante apposite riunioni, il quadro normativo che legittimerebbe la comunicazione dei dati in parola.

Ciononostante, una parte dei Comuni, secondo l'Azienda, continua a negare la fornitura dei dati contenuti nei loro archivi, sulla base della mancanza di una precisa disposizione di legge che preveda un esplicito obbligo in tal senso.

¹⁷⁸ Possibilità ulteriormente limitata per effetto di una sentenza pronunciata in data 12 maggio 2005 dal Tribunale di Roma, impugnata in appello dalla società, che ha ritenuto non legittimato lo "Sportello Abbonamenti alla Televisione" (S.A.T.) - e per suo conto la Rai - all'utilizzazione dei dati provenienti da archivi privati, anche se acquisiti con il consenso degli interessati.

In sostanza, tale statuizione ha vietato alla Rai di raccogliere i dati personali di coloro che acquistano apparecchi televisivi presso i rivenditori e di trattare ulteriormente i dati già ottenuti. Tali notificazioni, che fino al 1994 dovevano essere obbligatoriamente fornite alla società, rivestono particolare importanza, evidenziando l'obiettivo possesso di un apparecchio televisivo.

Con sentenza depositata il 3 maggio 2010 la Corte di Appello di Roma ha riformato la suddetta statuizione, annullando il provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali in data 5 dicembre 2001

Quanto alle visite dirette, gli accertamenti domiciliari da parte di dipendenti dell'Azienda, a suo tempo previsti dal regio decreto-legge n. 246 del 1938, non hanno mai trovato concreta applicazione, stante la mancata adozione del decreto interministeriale (Finanze, Giustizia e Interno) previsto dallo stesso testo normativo. Pertanto, l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione è svolta, quasi esclusivamente, con azioni di persuasione nei confronti dei soggetti individuati come potenziali evasori, con le seguenti modalità:

a. Mailing.

Si tratta di lettere firmate dal Direttore della Direzione Amministrazione Abbonamenti, che espongono il timbro dell'Agenzia delle Entrate, con le quali si invitano i potenziali possessori di apparecchi televisivi a regolarizzare la loro posizione. Nel 2013 ne sono state spedite circa 10 milioni (9 milioni nel 2012);


b. visite informative degli incaricati RAI.

Le visite, effettuate sotto il controllo delle sedi regionali, presso il domicilio di coloro che non risultano intestatari di abbonamento, si risolvono in un invito a normalizzare la situazione di omesso pagamento della imposta, non essendo consentito dall'ordinamento l'ingresso nelle abitazioni da parte degli incaricati, al fine di accettare la presenza di un apparecchio radiotelevisivo.


Le descritte iniziative hanno consentito, nel corso dell'anno 2013, il pagamento del canone da parte di circa 320.000 utenti privati e circa 35 mila nuovi utenti speciali; contrariamente a quanto avveniva negli anni passati, per l'utenza privata si è generata una seppur esigua erosione della consistenza complessiva dei soggetti che adempiono la loro obbligazione tributaria, mentre la consistenza degli utenti speciali è leggermente cresciuta. Il relativo introito è sufficiente a compensare i minori ricavi ascrivibili alle cessazioni in seguito a disdetta, garantendo, in tal modo, un modesto incremento degli utenti paganti. Le tabelle che seguono consentono di apprezzare la consistenza delle nuove utenze nell'ampio arco temporale 1993 – 2013, ripartita per aggregato territoriale, e il rapporto tra le iscrizioni a ruolo dei soggetti residenti nei capoluoghi e quelle registrate nei restanti comuni della regione.

aveva vietato alla concessionaria del servizio pubblico la raccolta ed il trattamento dei dati personali comunicati dai rivenditori di apparecchi radiotelevisivi.

Il Garante stesso ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia emessa in grado di appello. L'impugnazione, pur impedendo il passaggio in giudicato, non rimuove l'esecutività del provvedimento giurisdizionale di secondo grado. Pertanto la Rai ha proposto - con tre successive istanze - all'Agenzia delle Entrate (il cui assenso è necessario in quanto è quest'ultima che può raccogliere i dati dai rivenditori predisponendo le relative richieste), di riattivare la collaborazione con i rivenditori. Al momento, tuttavia, l'Agenzia stessa si è espressa nel senso di attendere il passaggio in giudicato della sentenza d'appello.

Nuovi abbonamenti

Fonte RAI S.p.A.

Abbonamenti iscritti a ruolo

Fonte RAI S.p.A.

Palese si rivela la insufficienza dei descritti strumenti per contrastare l'evasione.

Ulteriore riduzione del gettito derivante dal pagamento del canone, è riconducibile alle situazioni di esonero dal versamento del tributo. Viene in rilievo, al

riguardo, la disdetta dell'*abbonamento* per "suggellamento", prevista dall'articolo 10 del regio decreto legge n. 246 del 1938. In origine essa rappresentava il modo con cui la legge consentiva a chi non potesse o non intendesse più fruire delle trasmissioni radio, di essere affrancato dal pagamento del canone, richiedendo il decreto di "insaccamento" dell'apparecchio da parte degli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) e della Guardia di Finanza. In realtà, la norma che attribuiva la competenza alla Guardia di Finanza per il "suggellamento" è stata abrogata, rimanendo vigente solo per gli UTF, che, secondo quanto affermato dalla stessa Azienda, non riescono ad offrire la necessaria collaborazione, in quanto da tempo impegnati esclusivamente nell'esazione delle accise. Di fatto, quindi, tutti coloro che richiedono il "suggellamento" - per ora il fenomeno ha interessato circa 17.000 abbonati l'anno - possono legittimamente continuare a detenere l'apparecchio senza corrispondere l'importo del canone radiotelevisivo, in attesa di un "insaccamento" che, nei fatti, difficilmente potrà avvenire.

Diversa e più complessa problematica è connessa all'evoluzione tecnologica, che consente di ricevere le trasmissioni televisive su piattaforme diverse dallo strumento televisivo tradizionale e normalmente destinate anche ad altre utilizzazioni (ad es. i personal computer ed i telefoni cellulari di ultima generazione). In un primo momento si era posto il dubbio interpretativo sulla obbligatorietà del pagamento del canone da parte dei possessori dei citati apparecchi. La stessa Società e il Ministero vigilante, peraltro, hanno escluso, in tali casi, l'obbligo di corrispondere il canone radiotelevisivo¹⁷⁹.

¹⁷⁹ In particolare il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni, si è pronunciato in data 22 febbraio 2012 sull'interpretazione dell'espressione "apparecchi atti od adattabili" alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, enunciando i seguenti principi.

1) Il "servizio di radiodiffusione" riguarda solo la distribuzione del segnale audio/video attraverso piattaforma terrestre e piattaforma satellitare, con esclusione quindi di diverse forme di distribuzione, come la web-radio, la weg.tv, l'IPTV.

2) Solo il possesso degli apparecchi atti od adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare, è sottoposto all'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo. Ne consegue che l'uso di personal computer, anche collegati in rete, se consente l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet, e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non è assoggettabile a canone.

3) Un apparecchio si intende atto a ricevere le radioaudizioni solo se include nativamente un sintonizzatore, un decodificatore ed un trasduttore del segnale. Il sintonizzatore preleva il segnale di antenna; il decodificatore lo decomprime e lo traduce nel formato idoneo ad essere riproducibile dall'apparecchio; il trasduttore converte il segnale elettrico ricevuto dal sintonizzatore ed interpreta dal decodificatore in segnale audio/video, rendendolo ascoltabile.

4) Un apparecchio si intende "adattabile" a ricevere le radioaudizioni solo se include almeno il sintonizzatore.

Quindi, in estrema sintesi, un apparecchio è assoggettabile a canone radiotelevisivo a condizione che incorpori almeno un sintonizzatore.